

Legge 104mila cavilli

Prima della legge 104/92, ogni lavoratore dipendente che veniva trasferito per motivi di lavoro, non era munito di alcuna tutela in caso accudisse un familiare disabile.

In altre parole, mentre si cercava di mettere il lavoro al servizio della famiglia, spesso accadeva che era il lavoro stesso, paradossalmente, a trasformarsi in un impietoso ed obbligato strumento di abbandono ovvero di più stringente emarginazione del più debole.

Il nostro legislatore del '92, con la nota legge 104 (poi integrata dalla legge 53/2000), eliminava questa chiara lacuna normativa. Si consentiva così, tra l'altro, al genitore od al familiare lavoratore, pubblico o privato, che con continuità assisteva un parente od affine, entro il terzo grado, handicappato, la possibilità di scegliersi una sede più vicina al proprio domicilio, con diritto alla inamovibilità della sede.

Lo scopo prefissato, insomma, era quello di voler evitare rotture traumatiche e sicuramente dannose per il disabile e di ampliare la sua sfera di tutela.

Pur tuttavia, la nostra Amministrazione ha inteso disciplinare la materia con criteri alquanto restrittivi e, quindi, limitativi dell'esercizio di tale vitale diritto.

Con una circolare del 16 Maggio 2003, il nostro Dipartimento ammetteva al citato beneficio (trasferimento alla sede più vicina), infatti, solo dipendenti che rientrassero in un novero ristretto di requisiti prestabiliti. In nessun conto, pertanto, venivano tenute le specificità di ognuno. Si è provveduto così ad accogliere od a respingere solo per generalizzazioni!

A sottolineare questa tesi, infatti, è intervenuta una interessante sentenza emessa recentemente dal T.A.R. Lazio, la quale ha fatto Giustizia di una sistematica tendenza a voler sottrarre il riconoscimento di tali preziosi diritti al lavoratore, in virtù di interpretazioni alquanto rigide e riduttive.

In sintesi, la P.A. pretendeva di

accogliere una domanda di trasferimento, per la sede più vicina al luogo di residenza del disabile, solo se il proprio dipendente avesse prima prestato la propria assistenza in modo "continuativo", ossia mediante l'effettivo e regolare cura del disabile presso la sua abitazione, dimenticando che ne sarebbe bastata anche solo una saltuaria!

Che il concetto di "assistenza esclusiva", inoltre, è anche questa una esagerazione voluta. Non è, infatti, scritto da nessuna par-

te che ad occuparsi delle persone che soffrono si debba concorrere nel massimo in uno!

Il legislatore della legge 104 non si sarebbe mai sognato di impedire a nessun disabile di poter contare sull'aiuto di più persone nelle sue molteplici necessità. La sentenza del TAR Lazio ha posto finalmente fine ad una serie sconfinata di insopportabili equivoci.

Il consesso amministrativo ha fatto chiarezza, in proposito, affermando definitivamente il prin-

cipio che ogni situazione dovrà essere valutata sempre caso per caso, fermo restando che il dipendente deve considerarsi il fondamentale punto di riferimento per l'assistenza del disabile, anche se questo debba limitare il proprio intervento alla sola organizzazione e supervisione (anche saltuaria) delle cure necessarie, senza dover assolutamente accollarsi questo, per intero, tutto il novero delle forme di assistenza necessarie!

Raffaele Tatoli

No alla "licenza di uccidere"

Come non esprimere preoccupazione per la legge sulla legittima difesa che prevede una deroga al principio di proporzionalità?

I negozianti o i cittadini bersaglio di rapinatori armati e violenti devono avere il diritto all'auto difesa, anche con ricorso alle armi da fuoco, se c'è un rischio per la propria incolumità.

Ma autorizzare, al di là di ogni proporzione tra offesa e difesa, l'omicidio di chi, anche a mani nude sta rubando, fa inorridire qualsiasi uomo di buon senso.

La cultura giuridica segna in questo modo, un clamoroso passo indietro.

Qualsiasi intervento sulla norma che riguarda la legittima difesa non

può assolutamente transigere dal principio di proporzionalità tra offesa e difesa: non si può giustiziare sul posto uno zingarello di quattordici anni perché sorpreso a rubare nella propria abitazione.

L'uso delle armi richiede una conoscenza tecnica, una professionalità e un equilibrio che solo le Forze dell'Ordine, addestrate e formate per questi scopi, possono vantare: il SIULP è assolutamente contrario alla giustizia "fai da te" e all'armamento individuale diffuso e legalizzato.

È una pagina davvero brutta della nostra storia giuridica: i recenti fatti di cronaca, avrebbero, tra l'altro, suggerito scelte diverse.

Speriamo che i parlamentari se ne rendano conto; rivolgiamo a tutti loro pertanto un accorato appello affinché la licenza di uccidere non diventi una triste realtà.

Se fino ad oggi le Forze di Polizia italiane hanno saputo contenere al minimo indispensabile i conflitti a fuoco durante gli interventi, è stato solo grazie al coraggio e alla professionalità degli operatori di polizia; se questa legge passa, la vita umana non avrà più alcun valore, e il Paese vedrà proliferare bande di "giustizieri della notte!"

Il terrore che ci indigna

I poliziotti del SIULP si schierano al fianco dei colleghi e dei cittadini britannici, ed esprimono sentimenti di cordoglio e di vicinanza in questo tristissimo momento.

Quello di matrice islamica è un terrore che indigna e che inorridisce, non solo perché massacra centinaia di vittime innocenti, ma soprattutto perché figlio di una violenza e di una brutalità che disonora la dignità dell'uomo.

Nulla ha a che vedere questo terrorismo con la religione e con il popolo islamico: nessuna responsabilità può essere attribuita ai musulmani che con il proprio lavoro e la propria condotta di vita onorano ogni giorno, anche in Europa, la propria fede religiosa.

Ma nessuna pietà può essere concessa all'organizzazione criminale che pretende, con simili vili attentati, di cancellare i nostri valori, la nostra storia, la nostra cultura.

Ci viene richiesto un impegno superiore a quello che ogni giorno garantiamo nei nostri servizi: come poliziotti non mancheremo all'appello.

Come lavoratori e come professionisti della sicurezza chiediamo una particolare attenzione affinché, almeno in questo momento, il Ministro dell'Interno ed il Capo della Polizia continuino a fare tutto il possibile per dotarci di motivazione, e soprattutto di strumenti efficaci per respingere la minaccia del terrore.

Sappiamo, da tempo, che il nostro Paese è un possibile obiettivo, ma dobbiamo fare ancora di più e ancora meglio per evitare un ulteriore atto di follia terroristica, un'ulteriore vergogna per l'intero genere umano.

Congedi per eventi e cause particolari

Pagina 2

Ricorsi a favore di chi riveste o ha rivestito la qualifica di allievo

Pagina 3

Congedi per eventi e cause particolari

Avavamo già avuto modo di scrivere e ripetere svariate volte su queste pagine, da ultimo sul numero 24/2005 di questo notiziario, come fosse da ritenersi errata l'esclusione dei poliziotti, operata da alcuni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dei benefici previsti dall'art. 4, legge 8 marzo 2000, n. 53, ove si prevede che "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".

Pur prendendo atto positivamente del fatto che l'Amministrazione centrale abbia finalmente recepito l'esigenza di fornire indicazioni alla periferia e che, nel farlo, abbia superato alcune ingiustificate limitazioni ventilate, non possiamo non rimar-

care la persistente presenza di ingiustificate condizioni alla fruizione del beneficio, che assumono particolare gravità se si tiene conto delle particolarissime condizioni psicologiche e personali in cui si trovano coloro i quali ne hanno diritto.

Il riferimento è ad un passaggio della bozza di circolare fatta pervenire alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato ove si prevede che pur essendo ancora fruibile il congedo straordinario per gravi motivi, il personale non può chiedere di beneficiarne contemporaneamente ai permessi retribuiti per fronteggiare la medesima situazione familiare.

A tal proposito va dunque rammentato che, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, è da tempo prevista la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, di cui all'art. 37 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la cui disciplina è stata illustrata nella circolare n. 333-A/9817.B (4) del 15

aprile 1986 e nella circolare n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999.

La differenza dal punto di vista strettamente giuridico consiste nel fatto che i permessi retribuiti sono un diritto assoluto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla valutazione discrezionale del responsabile dell'ufficio, reparto o istituto d'appartenenza.

Dal combinato disposto delle due circolari si evince che l'Amministrazione periferica, al fine di evitare sperequazioni nel trattamento del personale, nel concedere il congedo straordinario dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) per decesso di parenti ed affini entro il secondo grado sino ad otto giorni se nell'ambito della regione di servizio; sino a dieci giorni se fuori dalla medesima;

b) per grave pericolo di vita delle persone di cui al precedente punto a) sino a quattro giorni se nell'ambito della regione di servizio e sino a sei giorni se fuori della medesima; in caso di decesso si applica la previsione di cui al punto a), senza tener conto dei giorni già fruiti ai sensi del presente punto;

c) per assistere i familiari, qualora non sia possibile provvedere altrimenti, sino ad otto giorni se nell'ambito della regione di servizio e sino a dieci giorni se fuori dalla medesima.

Per gli stessi motivi potrà comunque essere concesso, a fronte di adeguate motivazioni, un ulteriore periodo di congedo straordinario che, fermi restando i limiti legislativamente stabiliti (attualmente quarantacinque giorni all'anno), potrà coincidere con la durata della situazione di particolare gravità.

A questo punto viene in evidenza un'al-

tra differenza sostanziale: i tre giorni di permesso retribuito non incidono sui quarantacinque giorni all'anno di congedo straordinario.

Affermare che "il personale non può chiedere di beneficiarne contemporaneamente ai permessi retribuiti per fronteggiare la medesima situazione familiare" significa di fatto impedire o limitare fortemente la fruizione dei permessi.

Si pensi, ad esempio, ad un dipendente che abbia necessità di raggiungere un familiare che versi in gravi condizioni di salute per fornirgli assistenza: nella maggioranza dei casi non gli saranno sufficienti i tre giorni di permesso e, non potendoli cumulare con il congedo straordinario, dovrà rinunciare.

L'ideale sarebbe riformulare il testo della circolare prevedendo che i tre giorni all'anno di permesso retribuito possano essere fruiti congiuntamente al congedo straordinario; qualora ciò fosse ritenuto eccessivamente oneroso si può prevedere che tale fruizione congiunta debba comunque avvenire nell'ambito dei limiti complessivi di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Diversamente si verificherebbe che il beneficio sarebbe concretamente d'interesse solo per da chi abbia in precedenza fruito di tutto (o quasi tutto) il congedo straordinario, mentre per tutto il restante personale risulterebbe penalizzante, in quanto limitato ai tre giorni ed ostativo rispetto alla fruizione del congedo straordinario, caratterizzato da limiti molto più ampi.

In definitiva il beneficio per i poliziotti sarebbe solo apparente, mentre in realtà si avrebbe una inaccettabile contrazione dei diritti dei lavoratori di polizia.

Dpef e trattative coda contrattuale

Con nota n. 9389 del 1° luglio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha convocato le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare per presentare le linee guida del Documento di programmazione economico finanziaria.

La riunione, inizialmente fissata per le ore 19,00 di venerdì 8 luglio, è stata poi anticipata alle ore 11,00 dello stesso giorno.

Slittava inoltre dal 7 al 13 luglio scorso la riunione "per l'esame delle problematiche relative al biennio economico 2004/2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate", così come richiesto dal Siulp il 7 giugno scorso, all'indomani della sottoscrizione, avvenuta il 27 maggio precedente, del protocollo d'intesa 2004-2005, mediante il quale Governo e Parti sociali hanno convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego per il biennio economico 2004-2005 ed, a tal fine, il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del medesimo biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.

Il nostro obiettivo rimane quello che

abbiamo già avuto modo di evidenziare in questo notiziario: giungere ad un incremento complessivo che, oltre al recupero del differenziale inflativo consentito dalle risorse stanziare dalla Finanziaria, consenta il conseguimento di miglioramenti pari al 5,01% per mantener fede alla nostra politica di costante "aggancio" al pubblico impiego con parallelo riconoscimento di specificità, attuato mediante lo stanziamento di risorse percentualmente analoghe a quelle destinate al pubblico impiego medesimo, cui va però aggiunto un riconoscimento della specificità mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Con una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinviato alle ore 11,00 di martedì 19 luglio prossimo, sempre a Palazzo Chigi, la riunione, inizialmente fissata per venerdì, 8 luglio scorso, per la presentazione delle linee guida del Documento di programmazione economico finanziaria.

È inoltre nuovamente slittata la riunione "per l'esame delle problematiche relative al biennio economico 2004/2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate", richiesta dal Siulp subito dopo la recente sottoscrizione del protocollo d'intesa 2004-2005 tra Governo e Parti sociali che ridetermina nel 5,01% l'obiettivo cui dovranno tendere i miglioramenti retributivi dei rinnovi contrattuali delle categorie del pubblico impiego.

Per le Forze di polizia l'obiettivo Siulp è sempre l'"aggancio" al pubblico impiego, al fine di ottenere un incremento complessivo che, oltre al recupero del differenziale inflativo consentito dalle risorse stanziare dalla Finanziaria, consenta il conseguimento di miglioramenti pari al 5,01%, con parallelo riconoscimento di specificità mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Accertamenti sanitari programmati e periodici: l'Amministrazione stenderà una nuova bozza

Con nota n. 557/RS/01/86/2045 del 22 giugno 2005 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha informato tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato di aver provveduto ad inviare alle direzioni centrali competenti le note con le quali, nell'esprimere i richiesti pareri in merito alla bozza di decreto in oggetto, sono stati forniti molteplici contributi propositivi finalizzati anche ad apportare correttivi all'attuale stesura del testo.

Con la stessa nota l'Amministrazione informa altresì che, in esito ad una richiesta avanzata dalla Segreteria Nazionale del Siulp, volta a ottenere taluni chiarimenti in merito allo schema di provvedimento in parola, si era tenuto in quella data un incontro con i rappresentanti delle Direzioni centrali interessate al progetto (sanità; affari generali; risorse umane) nel corso del quale la delegazione del Siulp ha evidenziato due aspetti, indicandoli come prioritari per la realizzazione del nuovo sistema di accertamenti sanitari.

È stata in primo luogo sottolineata la necessità di integrare il testo del provvedimento precisando quale debba essere la collocazione e il relativo stato giuridico del personale che a seguito degli accertamenti sanitari risulti non idoneo, atteso che al momento l'ordinamento vigente disciplina solo il caso di inidoneità dipendente da causa di servizio.

È stata inoltre sollecitata l'esigenza di garantire la "terzietà" della valutazione sanitaria affinché gli accertamenti disposti siano improntati al necessario rigore scientifico nell'obiettivo di tutelare il personale che vi si sottopone e di garantire che la relativa procedura non sia in alcun modo influenzata da elementi di valutazione diversi da quelli sanitari.

Ciò premesso, in esito a quanto emerso nel corso dell'incontro e sulla base dei contributi e degli spunti propositivi forniti dalle organizzazioni sindacali si è convenuto di avviare una ulteriore riflessione finalizzata ad apportare i necessari correttivi alla bozza di decreto.

Il Dipartimento pertanto si è riservato di inviare una nuova stesura del testo il cui contenuto, in ragione del rilievo della materia, potrà formare oggetto di un ulteriore confronto collegiale con tutte le organizzazioni sindacali nell'obiettivo di pervenire ad una definizione compiuta e condivisa della delicata problematica.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Ricorsi a favore di chi riveste o ha rivestito la qualifica di allievo

Continuano a pervenire quesiti e richieste di chiarimento in merito alle iniziative giurisdizionali da noi assunte a favore del personale della Polizia di Stato ingiustamente penalizzato durante i corsi di accesso ai ruoli soprattutto rispetto a quello equiparato appartenente alle Forze armate e ad altre Forze di polizia.

Naturalmente queste azioni in sede giurisdizionale sono da considerarsi sostegno e complemento della complessiva azione di politica sindacale che tende ad ottenere il riconoscimento di tali diritti in tutte le sedi amministrative e politiche competenti.

Come abbiamo evidenziato più volte la disparità di trattamento e le ingiustificate penalizzazioni sono numerose e particolarmente gravi; di seguito un riepilogo che tenta di conciliare le esigenze sintesi con quelle di chiarezza.

1. Allievi agenti NON provenienti dai Volontari in Ferma Breve: un allievo agente della Polizia di Stato durante i primi sei mesi durante il corso di formazione iniziale ha percepito, fino allo scorso mese di febbraio, un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 612,90 mensili**, mentre un allievo che veniva avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l'accesso ai corrispondenti gradi di Forze di polizia ad ordinamento militare percepiva invece un trattamento lordo pari ad **euro 780,50 mensili**: nella migliore delle ipotesi l'allievo agente aveva percepito **euro 3.677,40** a fronte degli **euro 4.683,00** minimi percepiti, nello stesso periodo, dall'equiparato militare, con una differenza **€ 1.006,00 - pari ad oltre il 20% in più!**

Questo valeva per gli allievi agenti che avevano frequentato i corsi negli ultimi anni ma, a seguito dell'azione politico-sindacale ed al ricorso tendenti a riconoscere agli interessati un trattamento economico identico a quello percepito nello stesso periodo degli equiparati allievi carabinieri ed allievi finanziari, il 17 gennaio scorso, con il decreto del Ministro dell'interno n. 333-G/Z.31, adottato (come prevede la legge) di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e finanze, il trattamento economico degli allievi agenti è stato innalzato alle stesse misure fruito nello stesso periodo dal personale militare equiparato, **con effetto retroattivo**; ciò significa che, anche a **tutti coloro i quali hanno rivestito la qualifica di allievo agente a partire dal 1° gennaio 2002**, sono state corrisposte come competenze arretrate le differenze tra il trattamento economico già percepito nel semestre da allievo (**€ 612,90/mese**) ed i nuovi importi (**€ 770,80/mese dall'1/1/2002 ed € 780,50 dall'1/1/2003**).

Una parte della sperequazione è stata sanata, ma ancora non basta; l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza hanno infatti già incrementato le retribuzioni dei rispettivi allievi sulla base degli incrementi percentuali determinati dal contratto relativo al biennio economico 2004-2005 e, pertanto, abbiamo già sollecitato in tal senso il Ministero dell'interno, che ha già compiuto gli atti di propria competenza per ottenere al più presto il concerto del Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione di un nuovo decreto recante un ulteriore adeguamento che riallinei nuovamente, **sempre con effetto retroattivo**, gli allievi agenti agli allievi carabinieri ed agli allievi finanziari.

2. Allievi agenti PROVENIENTI dai Volontari in Ferma Breve: un allievo carabiniere proveniente dal servizio militare espletato in qualità di volontario conserva, durante i primi sei mesi di corso, lo stesso trattamento economico percepito come VFB, che è in pratica identico a quello di un agente della Polizia di Stato e comprende anche eventuali indennità spettanti, ad esempio, per carichi di famiglia; un allievo agente della Polizia di Stato, anche se proveniente dal servizio nelle Forze armate in qualità di VFB, durante i primi sei mesi percepisce il trattamento economico dell'allievo, subendo per sei mesi **una decurtazione della retribuzione lorda di circa il 50%** e venendo privato nello stesso periodo delle indennità eventualmente spettanti.

Gli allievi provenienti dai VFB hanno benefi-

ciato del decreto 17 maggio 2005 ed ovviamente beneficieranno del nuovo adeguamento che si sta predisponendo, ma non basta: il trattamento economico dovrà essere, con effetto retroattivo, identico a quello dell'allineato personale delle altre Forze di polizia.

Con riferimento a questa categoria di personale va inoltre considerato che gli interessati, qualora fossero restati nella Forza armata in cui avevano prestato servizio per quattro-cinque anni, avrebbero conservato l'anzianità di servizio maturata e, pertanto, sarebbero stati immediatamente inquadrati nel grado corrispondente ad agente scelto; è stato pertanto promosso un ricorso per obbligarlo il Ministero della difesa a corrispondere agli allievi agenti vincitori dei concorsi per volontari in ferma breve nelle Forze armate il **premio di congedamento** di cui all'art. 40, comma 1, legge 24 dicembre 1986, n. 958 in conformità, tra l'altro, alla recente sentenza n. 1796, emessa il 21 giugno dal Tar Sicilia-Catania, Sez. III, consistente nel doppio dell'ultima mensilità percepita da V.F.B. moltiplicato per il numero delle annualità di servizio prestate e mediamente calcolabile, quindi, tra **12.500 ed i 16.000 euro lordi**.

3. Allievi vice ispettori provenienti dall'esterno dell'Amministrazione: analogamente a quanto avveniva per gli allievi agenti gli allievi vice ispettori hanno percepito, fino allo scorso mese di febbraio, un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 727,70 mensili** (in totale **€ 4.366,20**), mentre allievi marescialli di Forze di polizia ad ordinamento militare percepivano **durante i primi sei mesi** un trattamento onnicomprensivo lordo di **euro 907,90 mensili** (in totale **€ 5.447,40**); con una differenza anche qui di **oltre il 20% solo nei primi sei mesi**: per l'esattezza **€ 1.081,20**.

Esattamente come avvenuto per gli allievi agenti un ulteriore decreto ministeriale n. 333-G/Z.31, datato anch'esso 17 maggio 2005 ed adottato di concerto col Ministro dell'economia e finanze, agli allievi vice ispettori che all'epoca stavano frequentando il corso sono state dunque attribuite **competenze arretrate pari ad € 180,20/mese a partire dalla data di inizio del corso**.

Anche in questo caso una parte della sperequazione è stata sanata, ma ancora non basta; l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza hanno infatti già incrementato le retribuzioni dei rispettivi allievi sottufficiali sulla base degli incrementi percentuali determinati dal contratto relativo al biennio economico 2004-2005 e, pertanto, anche in questo caso abbiamo già sollecitato in tal senso il Ministero dell'interno, che ha già compiuto gli atti di propria competenza per ottenere al più presto il concerto del Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione di un nuovo decreto recante un ulteriore adeguamento che riallinei nuovamente, **sempre con effetto retroattivo**, gli allievi agenti agli allievi carabinieri ed agli allievi finanziari.

Ma ancora non è tutto: gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dopo i primi sei mesi di corso e fino al raggiungimento del diciottesimo mese, percepiscono il trattamento economico da agente-carabiniere-finanziere, mentre l'allievo vice ispettore continua a percepire la paga da allievo per tutti i diciotto mesi, determinando alla fine del corso **un saldo negativo a danno dei poliziotti che si attesta intorno ai 12.000 € lordi!**

4. Allievi vice ispettori provenienti dall'interno dell'Amministrazione: agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato che a **partire dal 7° corso** (quello appena terminato) mantengono il possesso e l'esercizio delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente (o ufficiale) di polizia giudiziaria, è stato sinora incoerentemente negato il trattamento economico di missione ed, alla fine del corso, il trattamento di trasferimento.

A tal proposito il Ministero dell'interno non è stato sinora in grado di indicare la normativa che impedisce la corresponsione di tali trattamenti, limitandosi ad affermare che non spetterebbero in

quanto il personale interessato durante il corso si trova in aspettativa e che tale aspettativa mancherebbe il solo rapporto di impiego, sospendendo però quello di servizio; tale tesi è stata però esplicitamente smentita dal Consiglio di Stato già con riferimento ai corsi precedenti, quando agli allievi vice ispettori "interni" veniva sospesa la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Aspetto previdenziale relativo a TUTTI gli allievi provenienti dall'esterno dell'Amministrazione: pur essendo la meno appariscente nell'immediato, la sperequazione relativa all'aspetto previdenziale è senz'altro tra le più gravi e non solo per gli effetti economici che determina in danno del personale interessato, ma anche perché indice inequivocabile della colpevole disattenzione tenuta sugli aspetti previdenziali nei confronti del personale della Polizia di Stato da parte di chi invece su tali aspetti dovrebbe garantire una vigile tutela a favore della categoria.

Nel periodo in cui riveste la qualifica di allievo il futuro appartenente alla Polizia di Stato, infatti, NON è coperto dalla contribuzione ai fini previdenziali: questo aspetto non ha avuto rilievo pratico fino alla riforma delle pensioni, cioè fino a quando il relativo calcolo è avvenuto col sistema retributivo: all'atto di essere collocati in quiescenza la pensione veniva calcolata sulla base dell'ultimo stipendio percepito.

Viceversa ormai da molti anni è in vigore per i nuovi assunti il calcolo contributivo della pensione, che NON tiene dell'ultimo stipendio, ma della somma complessiva dei contributi versati nell'arco dell'intera attività lavorativa.

Appare dunque evidente che, quando gli allievi degli ultimi nove-dieci anni giungeranno alla pensione, avranno un'amarissima sorpresa: gli allievi agenti (non importa se provenienti o no dal servizio come V.F.B.) troveranno un "buco" contributivo di sei mesi, gli allievi vice ispettori ne troveranno uno di addirittura diciotto mesi: se un datore di lavoro privato adottasse questa pratica oggi andrebbe sotto processo.

Tutti i ricorsi in dettaglio: sono stati dunque organizzati ricorsi gratuiti cui possono ancora partecipare, accodandosi in *tranches* successive alla prima presentazione, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

1. Hanno rivestito la qualifica di allievo agente negli ultimi cinque anni e **non provenivano** dal servizio volontario nelle Forze armate, per ottenere dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi carabinieri e gli allievi finanziari;

2. Hanno rivestito la qualifica di allievo agente negli ultimi cinque anni e **provenivano** dal servizio volontario nelle Forze armate, per ottenere: o dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi carabinieri e gli allievi finanziari con la medesima provenienza;

o dal Ministero della difesa l'erogazione del premio di congedamento.

3. Hanno rivestito la qualifica di allievo vice ispettore negli ultimi cinque anni e **non provenivano** da altri ruoli della Polizia di Stato, per ottenere dal Ministero dell'interno la completa perequazione del relativo trattamento economico, anche ai fini previdenziali, con gli allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

4. Hanno rivestito la qualifica di allievo vice ispettore negli ultimi cinque anni e **provenivano** da altri ruoli della Polizia di Stato, per ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento al diritto al trattamento di missione durante l'intera frequenza del corso e del trattamento di trasferimento in tutti i casi in cui la sede di servizio attribuita al termine del corso risulti diversa dalla sede di servizio assegnatagli nella qualifica precedente.

Presso La Segreteria Provinciale è disponibile la modulistica necessaria all'adesione a tutti i ricorsi citati.

Più sicuro comprare una casa da costruire

Dal 21 luglio 2005 saranno maggiormente tutelati i diritti patrimoniali di chi compra una casa da costruire, ma con tutti i permessi in regola, o un immobile la cui costruzione non sia ancora ultimata oppure sia in attesa del rilascio del certificato di agibilità. In questa data entrerà, infatti, in vigore il Decreto legislativo n.122/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2005, il quale si fonda sull'attuazione della delega contenuta nella Legge n.210/2004, imperniata sulla salvaguardia del risparmio familiare per l'acquisto dell'abitazione.

Per questo motivo la tutela viene estesa anche a tutti coloro che, benché non soci, abbiano preso accordi con una cooperativa edilizia per avere assegnata una casa che deve essere ancora costruita ed a tutti quelli che abbiano stipulato un contratto, compreso quello di leasing, per il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento sempre su un immobile da costruire. Le disposizioni cardine contenute in questo provvedimento sono sostanzialmente due.

Il primo "ombrello" è la fideiussione obbligatoria, rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e sottoscritta dal costruttore o dalla cooperativa. L'importo di tale fideiussione dovrà corrispondere esattamente a quanto versato dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà e comunque prima che il bene possa essere goduto. Non vengono comprese in tale fideiussione le somme erogate tramite mutuo ed i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. In questo modo gli acquirenti saranno garantiti, perché riavranno i soldi già sborsati indietro in caso le cose non dovessero andare per il meglio.

La seconda disposizione è l'istituzione di un speciale Fondo di solidarietà, al quale si potrà attingere nel caso che si siano perdute somme di denaro oppure altri beni a seguito di una situazione di crisi (soprattutto in caso di insolvenza) che ha investito o il costruttore o la cooperativa promettenti. Nel Decreto legislativo sono spiegate in dettaglio tutte le condizioni e le modalità per accedere a questo Fondo, gestito dalla CONSAP (Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.A.) ed articolato in sezioni territoriali autonome (aree inter regionali) in quanto alla contabilità. In ogni caso, una condizione indispensabile è che le procedure implicanti una situazione di crisi non debbano essersi concluse in un periodo precedente il 31 dicembre 1993, né aperte in data successiva a quella di emanazione del decreto stesso.

Un ulteriore scudo previsto da questo provvedimento è la polizza assicurativa ad indennità decennale che il costruttore d'ora in poi sarà obbligato a stipulare ed a consegnare all'acquirente al momento del trasferimento della proprietà. Tale assicurazione coprirà l'acquirente in caso di danni materiali e diretti all'immobile (compresi i danni a terzi), causati dalla sua rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, anche imputabili a vizio del suolo, e "comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione". Infine, il Decreto legislativo descrive in dettaglio tutti gli specifici contenuti obbligatori del contratto preliminare che regola questo tipo di compravendita, nonché le modalità dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'acquirente sull'immobile consegnato ed adibito ad abitazione principale, ma oggetto di esecuzione giudiziaria.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Assunzione di personale presso Europol

Con telegramma urgente n. 333.C.1(AA.GG./9023-E-40/05 del 29 giugno scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea l'eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare a selezioni per vari assistenti amministrativi (2330.236), riservata al personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti con almeno tre anni di servizio, escluso il periodo di formazione.

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 18 luglio 2005, e potranno riferirsi a:

a. vari posti di assistente amministrativo generale;

b. n. 1 (uno) posto di assistente all'Ufficio del controllore finanziario.

L'assistente amministrativo risponde direttamente al capo della sezione cui è stato assegnato e svolge:

- mansioni generali di carattere amministrativo, di segreteria e di supporto per la sezione o il gruppo;
- è addeetto alla preparazione di missioni, al trattamento di domande di congedo, alla compilazione di grafici di presenza; all'archiviazione e deposito di documenti, impegni finanziari;
- fornisce assistenza al capo sezione per le questioni relative al bilancio, ecc..

In aggiunta a ciò l'assistente amministrativo presso l'Ufficio del controllore finanziario fornisce assistenza al controllore finanziario ed al controllore finanziario subalterno nelle attività quotidiane di monitoraggio, nonché nel corso di specifiche indagini e nel raccogliere e compilare i contributi alle relazioni annuali e trimestrali dell'Ufficio del controllore finanziario.

I candidati per i posti a. e b. dovranno possedere pertinente esperienza professionale almeno triennale e conoscenza degli strumenti informatici di automazione d'ufficio (Ms Word; Ms Excel; e-mail).

Titoli preferenziali per l'accesso al posto b. saranno il possesso di una conoscenza di base della contabilità e la relativa esperienza professionale, nonché l'esperienza in materia di software contabile.

Tutti i candidati dovranno inoltre possedere

un'ottima e documentata conoscenza della lingua inglese; dovranno aver riportato negli ultimi due rapporti informativi un giudizio non inferiore alla valutazione di "ottimo"; non dovranno aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e non dovranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari e/o penali.

Le domande dovranno essere redatte sia in italiano che in inglese, utilizzando gli appositi moduli inviati a tutti gli uffici con nota n. 333-C/9042.51 dell'11 giugno 1999, che dovranno essere resi disponibili al personale che ne farà richiesta.

Tali domande dovranno pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza entro la richiamata data del 18 luglio prossimo, con il parere del dirigente dell'ufficio, reparto o istituto d'appartenenza, redatto sia in italiano che in inglese, che dovrà espressamente valutare il possesso dei requisiti indicati, con esplicito riferimento ai rapporti informativi ed ai procedimenti penali e/o disciplinari; l'invio delle domande, comprensive degli eventuali titoli e/o attestati e di un curriculum dell'istante, dovrà essere anticipato via fax e successivamente effettuato in originale e copia conforme per titoli e/o attestati per posta.

Trattamento dei dati per antiriciclaggio e foto segnalistiche

1. Il trattamento dei dati in relazione alle foto segnaletiche è stato recentemente oggetto degli interventi del Garante privacy. Nell'ultima newsletter il Garante ha rilevato la propria comunanza di vedute con il Tribunale di Milano che ha stabilito che non si possono pubblicare le foto segnaletiche per soddisfare la curiosità del pubblico, ma devono essere specifiche esigenze di giustizia e di polizia. Con una sentenza di cui si sono apprese di recente le motivazioni, il tribunale ha respinto il ricorso di un noto quotidiano nazionale contro un provvedimento del Garante che aveva ordinato al giornale di non pubblicare più le foto segnaletiche di alcune persone arrestate nel corso di un'indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma nel novembre del 2003. Tra le foto pubblicate vi era anche quella di una nota attrice italiana. Nel provvedimento il Garante - in linea con un proprio consolidato orientamento - affermava che la pubblicazione delle foto segnaletiche, avvenuta senza che ricorressero i necessari fini di giustizia e di polizia, configurava una violazione di legge con grave pregiudizio per la dignità delle persone coinvolte. Nell'accogliere la tesi del Garante, il tribunale ha riconosciuto l'insussistenza dei presupposti che legittimano la pubblicazione delle immagini diffuse dal quotidiano. Ha precisato, inoltre, che le foto segnaletiche sono idonee di per sé a rivelare lo stato di detenzione, enfatizzando visivamente la notizia della misura restrittiva della libertà personale. Ciò comporta una grave lesione della dignità della persona, anche di quella arrestata o carcerata, il cui rispetto è invece riconosciuto dal Codice deontologico dei giornalisti. 2. Il Garante ha altresì inviato un parere al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione agli schemi di regolamento con i quali si introducono disposizioni in materia di obblighi "antiriciclaggio" a carico di numerose categorie ed attività che potrebbero, secondo il legislatore, essere usate a fini di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite.

È reato utilizzare un hotel per incontri tra prostitute e clienti. Legittimo il sequestro dell'albergo a ore

Il giudice può disporre il sequestro di un albergo "a ore", utilizzato cioè come luogo per gli incontri sessuali tra prostitute e clienti. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la legittimità del sequestro preventivo, disposto nel dicembre 2004 dal Tribunale di Napoli, di un hotel ristorante utilizzato abitualmente da lucciole e dai loro clienti. Per la Suprema Corte l'utilizzo ripetuto e abituale di un locale come luogo di prostituzione obbliga ad adottare la misura cautelare del sequestro preventivo proprio per evitare la prosecuzione dell'attività criminosa, essendo prevalente l'esigenza sociale rispetto a

quella pure legittima della proprietà e disponibilità del proprietario.

37° corso di formazione basilica per specialisti di aereo e elicottero

Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.D .C.2.18 (37) del 15 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel secondo semestre del corrente anno, presso la Scuola allievi sottufficiali dell'aeronautica militare italiana di Caserta, è previsto lo svolgimento del 37° corso di formazione basilica per specialisti di aereo e di elicottero per n. 5 (cinque) unità del ruolo degli assistenti ed agenti, tutte destinate a prestare servizio presso il 10° Reparto volo di Venezia.

Alla data del 17 luglio prossimo i candidati dovranno non aver superato i 30 anni di età, essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e di un'anzianità di servizio non inferiore a due anni dalla data del termine del corso di formazione; verranno esclusi i candidati che nell'ultimo biennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", che in precedenti specifici accertamenti psicofisici siano risultati non idonei alla navigazione aerea o siano stati dimessi da precedenti specifici corsi per non idoneità o siano già frequentatori di corsi per piloti o specialisti.

Data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 18 luglio.

Razionalizzazione informatizzazione

Il sistema si basa su un uso più razionale dei sistemi informatici esistenti Uffici pubblici, un decreto per renderli più efficienti (Decr. Pres. Cons. Min. 31.05.2005 - GU n. 140 del 18.6.2005) Migliorare la pubblica amministrazione e contenere la spesa pubblica attraverso un uso più razionale dei sistemi informatici e l'eliminazione di costosi "doppioni" ed inutili sovrapposizioni. Sono questi gli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005. Esso traccia le linee guida attraverso cui raggiungere una maggiore efficienza negli uffici pubblici articolate in tre direzioni diverse: 1) riutilizzo, previo adeguamento, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; 2) realizzazione di nuove applicazioni informatiche fruibili da più amministrazioni; 3) uso di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application Service Provider). In pratica questo programma dovrà tradursi in una progressiva sostituzione di tutto il materiale cartaceo con documenti digitali, di più snella e facile gestione. Inoltre, esso permetterà di mettere in atto un'unica contabilità finanziaria per tutti i soggetti contabili del nostro Paese (cioè amministrazioni in regime ordinario, funzionari delegati e contabilità speciali), adottan-

do la firma digitale, e di effettuare tutta la contabilità economico-patrimoniale ed il controllo di gestione con sistemi omogenei di classificazione delle spese e dei costi.

Anche il personale, a livello amministrativo e giuridico, dovrà essere gestito con un unico sistema informatico comune e perfino la formazione dovrà essere fornita con metodologie e-learning, progettate su sia base unitaria per più amministrazioni, sia su base specifica per singole unità di interesse. Questa piccola rivoluzione riguarderà anche i diversi "call center", che dovranno avere piattaforme unitarie per la gestione dei contenuti e dei contatti con gli utenti fruibili in ASP, oltre che ovviamente tutti i servizi legati al mondo delle reti e della conduzione operativa dei sistemi informatici (help desk, messaggistica, hosting e servizi redazionali dei siti web). Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) spetterà il compito di sovrintendere a tutto il processo di cambiamento e di garantirne un adeguato monitoraggio, secondo le modalità contenute in dettaglio nel Decreto.

14° corso di formazione basilica per piloti di aereo

Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.D. C.17 (14) del 15 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel secondo semestre del corrente anno, presso l'Accademia dell'Aeronautica militare italiana di Pozzuoli, è previsto lo svolgimento del 14° corso di formazione basilica per n. 5 (cinque) piloti di aereo, secondo la seguente ripartizione:

- 2° Reparto volo Milano-Malpensa n. 1 (una) unità ruolo assistenti ed agenti;
- 5° Reparto volo Reggio Calabria n. 1 (una) unità ruolo assistenti ed agenti;
- 11° Reparto volo Pescara n. 1 (una) unità ruolo ispettori; n. 1 (una) unità ruolo sovrintendenti; n. 1 (una) unità ruolo assistenti ed agenti.

La presentazione della domanda sarà possibile per una sede ed una sola tra quelle indicate; i posti eventualmente non coperti da un ruolo potranno essere assorbiti da un altro.

Alla data del 17 luglio prossimo i candidati dovranno non aver superato i 30 anni di età, essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e, per i soli candidati aventi qualifica di agente, di un'anzianità di servizio non inferiore a due anni dalla data del termine del corso di formazione; verranno esclusi i candidati che nell'ultimo biennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono", che in precedenti specifici accertamenti psicofisici siano risultati non idonei alla navigazione aerea o siano stati dimessi da precedenti specifici corsi per non idoneità o siano già frequentatori di corsi per piloti o specialisti.

Data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 17 luglio.

<p>COLLEGAMENTO SIULP <i>Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia</i></p>
<p>Anno 10 N. 14 - 15 Luglio 2005</p>
<p>Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI</p>
<p>Direttore Editoriale: INNOCENTE CARBONE</p>
<p>Consulente di Redazione: GIUSEPPE IAFFALDANO</p>
<p>Hanno collaborato a questo numero: R. TATOLI</p>
<p>Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5291011 Telefax 080/5232702 Internet: www.siulp.it E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it</p>
<p>Stampa: Mediaservice di F. Stea Via Talete, 8 - Valenzano (Ba) E-mail: mediaservice3@sima.it Tel./Fax 080.4672150</p>
<p>La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.</p>

<h2>FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO</h2> <p>facili, rapidi ed economici SIULP</p> <p>IN CONVENZIONE</p>																															
<p>CESSIONE DEL QUINTO</p> <table border="1"> <tr> <th>NETTO RICOVO €</th> <th>in 60 mesi</th> <th>in 120 mesi</th> </tr> <tr> <td>5.500,00</td> <td>116,00</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>9.000,00</td> <td>194,00</td> <td>113,00</td> </tr> <tr> <td>12.000,00</td> <td>258,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>21.500,00</td> <td>455,00</td> <td>267,00</td> </tr> </table>	NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi	5.500,00	116,00	69,00	9.000,00	194,00	113,00	12.000,00	258,00	150,00	21.500,00	455,00	267,00	<p>PRESTITO CON DELEGA</p> <table border="1"> <tr> <th>NETTO RICOVO €</th> <th>in 60 mesi</th> <th>in 120 mesi</th> </tr> <tr> <td>6.500,00</td> <td>142,00</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>11.000,00</td> <td>241,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>13.000,00</td> <td>284,00</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>20.000,00</td> <td>430,00</td> <td>255,00</td> </tr> </table>	NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi	6.500,00	142,00	87,00	11.000,00	241,00	144,00	13.000,00	284,00	168,00	20.000,00	430,00	255,00
NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi																													
5.500,00	116,00	69,00																													
9.000,00	194,00	113,00																													
12.000,00	258,00	150,00																													
21.500,00	455,00	267,00																													
NETTO RICOVO €	in 60 mesi	in 120 mesi																													
6.500,00	142,00	87,00																													
11.000,00	241,00	144,00																													
13.000,00	284,00	168,00																													
20.000,00	430,00	255,00																													
<p>Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.</p>																															
<p>ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.</p>																															
<p>EUROCA Agente di attività finanziaria - ITALIA</p>	<p>€uro Cessioni Quinto Servizio clienti 0655381111 Numero Verde 800-754445 Sito Internet www.eurocqi.it</p>																														
<p>EUROCCQ di Maria Clara Direzione Generale Roma Lre di Pietra Papa, 21 Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari</p>																															